



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

2 Agosto 1980 - 2 Agosto 2020

Strage fascista alla Stazione di Bologna

85 morti e 200 feriti



FLASH nr. 31 – 2020

- Attestato di pubblica benemerenda del Dipartimento della Protezione Civile per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio Coronavirus. Richiesta di modifica della norma che limita il requisito per il riconoscimento all'anzianità di servizio di almeno 5 anni.
- Congedo parentale
- Assunzioni nella Polizia di Stato
- Taglio del Cuneo Fiscale sulle pensioni?
- Elaborazioni stipendiali agosto 2020
- Pagamento indennità autostradale: periodo gennaio-marzo 2019
- Compenso per lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato. Liquidazione compensi prestazioni lavoro straordinario rese in eccedenza.
- Task Force su TIK TOK
- Aspettativa: limiti massimi e nozione di servizio attivo
- Acquisto e installazione condizionatore con bonus fiscale

Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio Coronavirus.

Richiesta di modifica della norma che limita il requisito per il riconoscimento all'anzianità di servizio di almeno 5 anni.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale al Ministro dell'Interno, Pref. Luciana Lamorgese, e al Capo della Polizia, Pref. Franco Gabrielli, lo scorso 28 luglio:

“Pregiatissima Signora Ministra,

lo scorso 15 luglio, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha diramato la circolare n.0021276, con la quale ha reso nota l'apertura ed i termini per presentare le eventuali candidature di concessione dell'attestato di pubblica benemerenzza al personale che abbia partecipato allo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Coronavirus.

Con la stessa circolare, nel pieno rispetto di quanto sancito dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014 e del 20 marzo 2015, che disciplinano la materia, è stato chiesto agli uffici e ai Reparti di segnalare entro il 30 settembre p.v., le candidature del personale della Polizia di Stato che abbia meritoriamente partecipato, per un periodo non inferiore ai 15 giorni anche non continuativi, all'operazione di protezione civile sopraindicata, distinguendosi per le significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo ed abnegazione.

Tra i requisiti richiesti, l'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPCM 5 maggio 2014, e l'articolo 2, comma 1, lettera c), del DPCM 20 marzo 2015, prevedono che l'istanza di riconoscimento della benemerenzza debba corredarsi della documentazione che attesti “l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza”.

La norma, finalizzata a conformare esigenze ancorché gravi, ma generalmente circoscritte a fette di territorio delimitate interessate alla calamità nasce, verosimilmente, poiché in questi casi è richiesta una professionalità ed una esperienza che può essere acquisita e riconosciuta solo con il tempo e in specifici reparti.

Oggi la stessa norma, di fronte alla portata globale della pandemia, rischia di creare gravi e ingiustificate sperequazioni. Un danno che si ripeterebbe anche in futuro rispetto lo svolgimento dei concorsi per la progressione in carriera dove i titoli fanno la differenza.

Tutti i colleghi che hanno preso parte alle operazioni di protezione civile per il contenimento della trasmissione del virus hanno corso gli stessi rischi a prescindere dal sesso, dall'età, dal grado o dal ruolo. Hanno dimostrato gli stessi valori.

I poliziotti, per formazione e indole, dinanzi al potenziale rischio di sicurezza per il cittadino, non hanno certo bisogno che gli sia riconosciuto alcunché, ricompense o benemerenzze. Si precipitano lì dove è richiesto il loro intervento a prescindere da ogni cosa. Fosse anche a rischio del sacrificio estremo.

Ciò non toglie, però, che appare ingiustificato, se non paradossale, che la concessione della benemerenzza connessa al Covid-19 non sia accessibile a migliaia di giovani colleghi, agenti, ispettori e funzionari, che al pari degli altri hanno rischiato, si sono sacrificati e si sono distinti nel contrastare la pandemia.

Se non interviene un correttivo alla norma, o quanto meno una deroga per lo specifico caso, sarà supinamente sancito che i nostri colleghi che sono sempre stati in prima linea come e a volte più di altri, non meritano il riconoscimento della benemerenzza solo perché sono “troppo giovani”.

Non possiamo accettare che passi il principio secondo il quale i poliziotti che al 30 settembre 2020 avranno 4 anni, 11 mesi e 29 giorni di servizio, o meno, nonostante la stessa esposizione al rischio del collega con cui hanno operato fianco a fianco in questi difficili mesi, a parità di rischio, non si vedano riconoscere lo stesso attestato.

Sarebbe come affermare che i colleghi più giovani hanno rischiato meno e dato minor prestigio all'operazione di protezione civile che, peraltro, sembra essere tutt'altro che consegnata definitivamente alla storia.

Per questo, Signora Ministra, conoscendo la Sua sensibilità e la vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, nonché la capacità di comprendere subito la delicatezza della problematica rappresentata, con la presente sono a chiederLe un autorevole intervento governativo per superare e risolvere, fosse anche in deroga, l'attuale vincolo temporale, poiché diversamente, come già detto, si creerebbe una inaccettabile sperequazione tra coloro che assieme hanno operato nello stesso momento, nelle identiche condizioni e nel medesimo ambiente. Con sensi di elevata e rinnovata stima."

Congedo parentale

La legge 17 luglio 2020, n.77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CO VID-19", ha modificato l'articolo 23 del decreto-legge n. 18/205, richiamato per i dipendenti del settore pubblico dal successivo articolo 25, disponendo in sede di conversione, le seguenti innovazioni.

In particolare, la lettera a) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione.

È, altresì, specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza iniziale rimane al 5 marzo 2020, è fissato al 31 agosto 2020 (31 luglio nella versione iniziale dell'articolo).

La lettera a-bis) precisa, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23, che il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a 30 giorni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno (sul punto vedi anche circolare n. 557/LEG/101.012.40 Prot. 1851 in data 21 luglio 2020 visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it)



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Assunzioni nella Polizia di Stato



La legge 17 luglio 2020, n.77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto in sede di conversione del DL 34/2020, le seguenti innovazioni:

- l'art. 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 897 allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione Più in dettaglio:
- il comma 1 autorizza l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017;
- il comma 2 dispone che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020, entro un massimo di 1,650 unità, e per l'anno 2021 entro un massimo di 550 unità quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto n, 133).

Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art. 260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021. La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:

- a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo I comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018, 135, convertito, con modificazioni, dalla legge I febbraio n, 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella G.U. del 26 maggio 2017);
- b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato e che i giudizi siano pendenti;
- c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati; il comma 3 mantiene fermo che l'Amministrazione procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'art. I I comma 2-bis, del (1,1. N 35/2018, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al suesposto comma 21 primo periodo, quindi fino a 2,200 unità per gli anni 2020 e 2021; il comma 4 sancisce che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

Taglio del Cuneo Fiscale sulle pensioni?

Alcuni affezionati lettori ci chiedono se il taglio del cuneo fiscale di cui abbiamo dato notizia sul nr. 26 del 25 giugno scorso, riguardi anche le pensioni.

In base all'attuale formulazione, la pressione fiscale diminuirà solo per i lavoratori dipendenti. Con la riforma dell'IRPEF, però, dovrebbero ridursi anche le tasse per i pensionati. Ma per questo bisognerà attendere.

Per ora, i pensionati sono i grandi esclusi, insieme agli incapienti e ai lavoratori autonomi.

Il bonus IRPEF, a partire dal 1° luglio 2020, verrà erogato in due diverse modalità in base al reddito, ma solo ai lavoratori dipendenti:

direttamente in busta paga come credito IRPEF fino a 28.000 euro di reddito;

come detrazione fiscale per i redditi tra i 28.001 e i 40.000 euro.

In base alla formulazione attuale, questo assaggio di riforma IRPEF non porta con sé nessun vantaggio né per i pensionati né per gli incapienti, ovvero i contribuenti con reddito al di sotto degli 8.174 euro, tantomeno per i lavoratori autonomi.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Ricorso gratuito per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali relativi all'art.6-bis del D.L. n.387/87



Possono aderire al ricorso per la valorizzazione dei sei scatti ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio gli ex appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria ed ex Corpo Forestale) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), in possesso di tutti i seguenti quattro requisiti:

1. Essere stati posti in congedo;
2. Avere avuto al momento del congedo un'età anagrafica di almeno 55 anni;
3. Poter contare su 35 anni di servizio utili;
4. avere avuto liquidato il TFS dopo il 30 novembre 2015.

Non possono fare ricorso, invece, coloro che sono cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, riformati per causa di servizio o gli eredi del personale deceduto, poiché hanno già avuto valorizzati i sei scatti ai fini pensionistici.

Mentre, coloro che sono stati riformati per una patologia non riconosciuta come si dipendente da causa di servizio, possono aderire al ricorso solo se al momento del congedo potevano contare su 35 anni di servizio utile, avevano un'età anagrafica di almeno 55 anni ed hanno avuto liquidato il TFS dopo il 30.11.2015.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti al SIULP - PENSIONATI.

Con successiva nota saranno fornite le istruzioni e la modulistica dedicata per aderire al ricorso.

Elaborazioni stipendiali agosto 2020

La Direzione Centrale ha comunicato di aver confermato l'attribuzione nella mensilità di agosto della rivalutazione dell'assegno ad *personam*, in applicazione dell'art. 40, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ai 141 vice sovrintendenti per i quali si erano resi necessari ulteriori approfondimenti

Pagamento indennità autostradale: periodo gennaio-marzo 2019

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sono stati inseriti e validati sul sistema NoiPa gli elenchi del personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Stradale, per prestazioni rese nel periodo gennaio – marzo 2019, precisando che il pagamento delle predette competenze avverrà con il cedolino stipendiale della prossima mensilità di agosto.

Compenso per lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato. Liquidazione compensi prestazioni lavoro straordinario rese in eccedenza.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che al personale della Polizia di Stato, con il cedolino di agosto 2020, saranno erogati i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, rese nel mese di giugno 2020 e per quelle rese, in eccedenza ai limiti mensili, nel periodo gennaio 2019 – aprile 2019

Task Force su TIK TOK



A fine gennaio era stato il Garante italiano, Antonello Soro, a sollevare, con una lettera indirizzata ai tavoli dell'UE i problemi di *privacy* di Tik Tok, il social network utilizzato da milioni di giovani, molti dei quali minori, che consente di creare e condividere audio, video e immagini, e tenendo conto del periodo di emergenza da Covid-19, la risposta del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb) non ha tardato troppo ad arrivare.

L'European Data Protection Board, che è il comitato che riunisce tutte le Autorità privacy dell'Unione Europea, ha infatti attivato una specifica task force per coordinare potenziali azioni e acquisire maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte del social network. A renderlo noto è lo stesso Edpb comunicando le decisioni adottate durante la sessione plenaria del 10 giugno 2020.

Nella lettera che aveva inviato al Comitato UE lo scorso 24 gennaio, il Presidente dell'Autorità italiana Soro, aveva sottolineato come fossero già pervenute al Garante alcune segnalazioni in merito alle possibili vulnerabilità che presenta questa App per *smartphone* e come anche altre Autorità, come l'Ico inglese e l'Ftc americana, avessero già proceduto ad avviare indagini autonome.

Adesso, rispondendo all'eurodeputato tedesco Moritz Korner (*Renew Europe*) sul social network cinese, l'Edpb ha ricordato di aver già emesso "linee guida e raccomandazioni che dovrebbero essere prese in considerazione da tutti i responsabili del trattamento di dati", ribadendo che il Gdpr si applica anche a soggetti non stabiliti nell'Ue "quando le attività di trattamento dei dati sono correlate all'offerta di beni o servizi a persone all'interno dell'Unione. Vedremo quindi gli sviluppi della task force nei prossimi mesi, ma sta di fatto che adesso Tik Tok è ufficialmente sotto la lente dei garanti per la privacy europei.

Fonte: Garante per la Privacy

Aspettativa: limiti massimi e nozione di servizio attivo



Alcuni nostri lettori ci chiedono chiarimenti in ordine all'istituto dell'Aspettativa.

In particolare, i dubbi riguardano i cumuli agli effetti della determinazione dei limiti massimi e la nozione di "servizio attivo".

La materia è stata variamente trattata sul nostro notiziario flash (vedi nr. 18 dell'11 maggio 2013 e nr 40 del 4 ottobre 2014).

Essa è regolata dagli articoli 68, 69 e 70 del DPR 10 gennaio 1057 nr. 3.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del DPR 3/1957, l'aspettativa per infermità non può protrarsi per più di diciotto mesi, mentre per il comma 4 dell'articolo 69 del DPR 3/57 l'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

I periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa fino a completa guarigione clinica.

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa speciale fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 D.P.R. 164/2002).

Occorre, infine, ribadire che in virtù dell'articolo 17 del DPR 16 aprile 2009 nr. 51, sono, altresì, esclusi dal computo i giorni di aspettativa per infermità dovuti a patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

Sono altresì esclusi i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria.

Sono esclusi dal computo anche i giorni successivi alla terapia effettuata in Day hospital e necessari per smaltire gli effetti collaterali della terapia stessa.

Detti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Il successivo articolo 70 del DPR 3/57 prevede che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69 (1 anno), quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi mentre due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68 (18 mesi), quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Rientrano nel "servizio attivo", oltre alla presenza "fisica" in servizio anche particolari assenze retribuite e che comportano la maturazione dell'anzianità di servizio:

- il congedo ordinario e i cosiddetti "recuperi delle festività soppresse";
- i giorni di assenza per terapia parzialmente/temporaneamente invalidanti;
- gli scioperi per chi se li può permettere;

- i permessi sindacali retribuiti compresi quelli previsti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il distacco sindacale;
- l'interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi per malattia del bambino, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151;
- i permessi ex legge 104/1992.

Per quanto concerne il congedo straordinario, si è posto l'interrogativo se un periodo di congedo straordinario per malattia fruito all'interno di due periodi di aspettativa per malattia sia utile a interrompere il cumulo ai fini del raggiungimento del periodo massimo consentito. Al riguardo, occorre precisare che la circolare 333-A/9807.F/8900-2011 del 22 novembre 2011 precisa espressamente che il congedo straordinario non si cumula con l'aspettativa e che l'articolo 70 del testo Unico emanato col DPR 3/1957 non impone che il periodo di servizio attivo superiore a tre mesi debba essere svolto in maniera continuativa. Pertanto il congedo straordinario fruito all'interno del servizio attivo in argomento comporta il prolungamento del conteggio del periodo interruttivo dell'aspettativa.

Ai sensi dell'articolo 70 comma 2 del DPR 3/57, la durata complessiva dell'aspettativa per infermità e per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa consentita, vanno sommate tra loro solo le aspettative concesse per infermità e per motivi di famiglia, escludendo le assenze per campagna elettorale, per mandato amministrativo o parlamentare, nonché le aspettative per motivi sindacali e per frequenza corsi.

Non sono, infine, cumulabili con l'aspettativa istituti autonomi quali l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo di maternità di cui al T.U. nr. 151/2001 nonché il congedo parentale. In particolare, per quel che concerne il congedo parentale occorre evidenziare che nel caso il congedo venga fruito tra due periodi di aspettativa per infermità, detta assenza non si configurerà utile al fine dei tre mesi di servizio attivo necessari per non sommare tra loro più periodi di aspettativa (circolare 333-A/9807.F.1." del 15 luglio 2003).

Il dipendente che supera il periodo massimo previsto per l'aspettativa e risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato dal servizio ove non sia possibile utilizzarlo a domanda in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale. Compilazione Modello 730

persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Acquisto e installazione condizionatore con bonus fiscale

Con il dl Rilancio i condizionatori possono essere inclusi nei lavori gratis. L'articolo 119 stabilisce che "l'aliquota prevista al comma 1, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1."

Nell'articolo richiamato si fa espresso riferimento agli impianti di climatizzazione, dunque, anche per questi, se rispettano i requisiti, è possibile fare domanda per il super bonus del 110%.

Ricordiamo che, in quanto intervento gemellato, va abbinato ad uno dei lavori cosiddetti trainanti. A titolo di completezza ricordiamo che questi ultimi sono:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate interessanti l'involucro dell'edificio con un'incidenza minima del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare che si trova all'interno di edifici plurifamiliari e che sia indipendente e disponga di almeno un accesso autonomo dall'esterno;
- interventi che interessano le parti comuni degli edifici e funzionali a cambiare gli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con sistemi centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza non inferiore alla classe A come da regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, dunque inclusi anche gli impianti ibridi o geotermici, pur se abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o collettori solari;
- interventi che coinvolgano edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di almeno un accesso autonomo dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già predisposti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con categoria non inferiore alla classe A, a pompa di calore, tra i quali anche gli impianti ibridi o geotermici, eventualmente contestuali all'installazione di impianti fotovoltaici ex comma 5 e sistemi di accumulo connessi.

Per beneficiare del bonus del 110% tutti gli interventi devono soddisfare i requisiti minimi fissati dai decreti vigenti in materia e devono garantire un miglioramento energetico di almeno due classi o, se si parte dalla seconda, di raggiungere quella più alta. La riqualificazione energetica va dimostrata tramite APE.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



